

**UISP Liguria – Settore di Attività Nuoto**  
**Organo disciplinare d'appello di II grado**  
**DECISIONE N° 1/2026**

Con ricorso proposto nei termini di regolamento, la società **Aquarium Vallescrivie ASD – Noctis Nantes**, partecipante al Campionato Nazionale Amatoriale di Pallanuoto UISP – Fase 2 Liguria stagione sportiva 2025/2026, proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Disciplinare di I grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 13.01.2026, con la quale veniva disposta la radiazione del proprio tesserato Sig. Gioia Giorgio, per terza brutalità in annate diverse ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento UISP, in relazione ai fatti occorsi nel corso dell'incontro del 08.01.2026 My Sport – Noctis Nantes.

**Motivi del ricorso**

La società ricorrente, in sintesi, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato deducendo l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata, evidenziando come l'episodio contestato fosse consistito in un mero tentativo di gesto violento, non seguito da alcun contatto fisico né da conseguenze lesive, nonché richiamando le testimonianze prodotte, anche provenienti da soggetti della squadra avversaria, e la distanza temporale dei precedenti disciplinari richiamati.

**Motivazione della decisione**

Il ricorso merita parziale accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.

Il Giudice Disciplinare d'Appello preliminarmente osserva che, ai fini dell'accertamento dei fatti, non può prescindere dalle risultanze del referto arbitrale, cui deve essere riconosciuta fede privilegiata in ordine alla descrizione dell'episodio occorso in gara.

Dal referto emerge che il tesserato Gioia Giorgio "ha provato a colpire con un pugno l'avversario senza riuscire a raggiungerlo", circostanza che consente di qualificare il comportamento come condotta tentata, priva di contatto fisico e di evento lesivo.

Questo Giudice rileva, altresì, che dagli atti e dalle testimonianze prodotte – alcune delle quali provenienti anche da tesserati della squadra avversaria – non emergono elementi tali da configurare un atto di violenza consumato, né risultano conseguenze dannose per altri atleti.

Quanto ai precedenti disciplinari, pur formalmente rilevanti ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento UISP, gli stessi risultano temporalmente risalenti, non potendo pertanto giustificare automaticamente l'applicazione della sanzione massima della radiazione, la quale deve essere riservata a condotte di particolare e attuale gravità.

Alla luce del complessivo quadro istruttorio, il Giudice Disciplinare d'Appello ritiene che la sanzione della radiazione risulti sproporzionata rispetto al fatto accertato, dovendo invece trovare applicazione la sanzione prevista per l'atto di violenza nella sua misura minima. Nel caso di specie, la combinazione tra:

- assenza di evento lesivo,
- natura tentata della condotta,
- distanza temporale dei precedenti,
- riscontri testimoniali convergenti,

rende la sanzione della radiazione sproporzionata e non coerente con il principio di gradualità e proporzionalità della pena disciplinare.

Resta tuttavia ferma la rilevanza disciplinare del comportamento, che giustifica l'applicazione della sanzione prevista per gli atti di violenza ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento UISP, nella misura minima edittale.

**P.Q.M.**

Il Giudice Disciplinare d'Appello del Comitato Regionale UISP Liguria – Settore di Attività Nuoto:

- accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società Aquarium Vallescrivie ASD – Noctis Nantes;
- revoca la sanzione della radiazione inflitta al tesserato Sig. Gioia Giorgio;
- irroga al medesimo la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) giornate di gara;
- irroga altresì la sanzione pecuniaria di euro 100,00 ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento UISP;
- dispone la restituzione della cauzione versata;
- dispone la pubblicazione integrale della presente decisione sul Comunicato Ufficiale.

Così deciso in Genova, 23 gennaio 2026

f.to

Il Giudice Disciplinare d'Appello

**UISP Liguria – Settore di Attività Nuoto**